

*(I lavori riprendono alle ore 14.06 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)*

\*\*\*\*\*

**Interrogazione a risposta immediata n. 1737 presentata da Ruzzola, inerente a "Misure temporanee di salvaguardia fino all'approvazione definitiva della variante strutturale al PRGC del Comune di Alessandria"**

**PRESIDENTE**

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1737.  
La parola al Consigliere Ruzzola per l'illustrazione.

**RUZZOLA Paolo**

Grazie, Presidente.

Come già descritto, stiamo parlando di un'interrogazione molto tecnica e, in questo caso, puntuale. Stiamo parlando del Comune di Alessandria e stiamo parlando dell'adeguamento del Piano regolatore e, in modo particolare, dell'adeguamento al PAI.

Sappiamo che il Comune si sta adoperando per arrivare a questa definizione, ma nelle more di queste definizioni il rischio è che diverse aree vedano compromessa la propria edificabilità e ancora la propria possibilità di completamento, anche se possono esserci, a nostro giudizio, delle misure che, da una parte, possono rispettare i vincoli e, dall'altra parte, non impedire completamente l'edificabilità, pur rispettando tutte le norme di sicurezza.

Questa mia interrogazione voleva chiedere all'Assessore competente e al Presidente per sapere se si ritenga indispensabile lo strumento amministrativo proposto dal Comune, che andrebbe a bloccare intere aree, ovvero sulle possibilità normative, ove ci fossero, che consentissero di continuare lo sviluppo degli insediamenti nella città.

Di conseguenza, ci chiediamo se, a fronte della normativa, pur nel rispetto di tutta la normativa esistente sul piano della sicurezza, dell'urbanistica e dell'edilizia, sia indispensabile portare avanti lo strumento che ha proposto il Comune, che sarebbe una completa chiusura della possibilità edificatoria di alcuni territori, o se vi siano degli strumenti che, con adeguate prescrizioni, possono permettere ancora di edificare in tale area.

**PRESIDENTE**

Grazie.

La parola all'Assessore Gabusi per la risposta.

**GABUSI Marco, Assessore regionale**

Grazie, Presidente.

Leggerò perché l'argomento è molto tecnico. Inoltre, l'enunciazione del Consigliere Ruzzola è entrata subito nel merito e, quindi, bisogna fare una serie di premesse per arrivare alle conclusioni che ci consentano di capire.

Gli ambiti d'interesse si riferiscono ai territori potenzialmente inondabili per tempi di

ritorno di 200 anni, posti in fascia C del PAI, a tergo del limite di progetto della fascia B.

Tali ambiti sono stati definiti con l'ultimo aggiornamento delle fasce fluviali del fiume Tanaro, con il decreto n. 121/2022 del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Con il decreto in questione non sono state apposte misure di salvaguardia per tali ambiti. Questo è già il primo punto cruciale.

Per tali ambiti, la normativa vigente non pone vincoli sovraordinati, ma rimanda ai Comuni tenuti a effettuare una verifica delle condizioni di rischio in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare, anche parzialmente, fino ad avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle norme relative alla fascia B.

Per quanto riguarda il Piano di gestione del rischio alluvioni, il cosiddetto PGRA, le disposizioni regionali previste dal Titolo V del PAI sono superate dalla disposizione dell'Autorità di bacino, per cui, poiché quest'ultimo aggiornamento delle fasce fluviali è già coerente con gli scenari di pericolosità del Piano gestione rischio alluvioni, allora non si applica più il Titolo V, cioè le disposizioni regionali che ne derivano, ma esclusivamente le norme delle fasce fluviali all'interno delle fasce stesse (vigendo esclusivamente l'articolo n. 31 delle norme di attuazione del PAI, comma 5).

In conclusione, per gli ambiti di fascia C, a tergo dei limiti di progetti della fascia B, la normativa vigente non pone vincoli sovraordinati e rimanda alla verifica del rischio mediante l'adeguamento dello strumento urbanistico.

A tal proposito, si ricorda che il Comune di Alessandria, essendo a suo tempo stato ricompreso tra i cosiddetti "esonerati PAI" (quelli che hanno tempo per approvarlo entro 36 mesi dalla DGR del 2022), dovrà adeguarlo entro il 5 gennaio 2026.

Il Comune può decidere in propria autonomia se ricorrere a misure di cautela, eventualmente basandosi su criteri regionali per la valutazione del rischio di territorio di fascia C, a tergo dei limiti dei progetti della fascia B (inondabili con scenari di piena con tempo di ritorno pari a 200 anni).

In alternativa, sempre come scelta autonoma, richiamando misure di salvaguardia inserite in passato in altre varianti alle fasce fluviali, il Comune può, in sede di rilascio di permessi a costruire o altri equivalenti atti relativi all'attività di trasformazione del territorio, richiedere al soggetto proponente una previa documentata valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità individuate per gli ambiti potenzialmente inondabili per tempi di ritorno di 200 anni, sulla base di idonea documentazione tecnica.

Di tale valutazione terrà conto il Comune in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e il non aggravio della pericolosità idraulica del rischio presente (anche esternamente all'area di intervento), previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.

Nel caso in cui il Comune decida di non procedere con alcun provvedimento di salvaguardia – ed è la domanda specifica del Consigliere Ruzzola – rimane vigente l'attuale strumento urbanistico fino allo scadere dei 36 mesi di cui sopra (come abbiamo detto, il 5 gennaio 2026), mentre da quel momento, nel caso in cui non sia intervenuta la variante di adeguamento, risulterà "non adeguato al PAI", quindi si andrà in assoluta salvaguardia.

Ho fatto una breve cronistoria di un argomento molto delicato per rispondere al Consigliere Ruzzola e per dire che il Comune può valutare strumenti di salvaguardia, ma siccome è un po' questa la verità che sta circolando, e tutti noi siamo stati chiamati in causa da vari soggetti interessati (politici, del mondo imprenditoriale e degli ordini del territorio), il tema è molto chiaro: il Comune può decidere di intraprendere un percorso, come sta intraprendendo, di salvaguardia, ma potrebbe anche non farlo, essendo pienamente legittimato a non farlo, secondo le norme che ho citato.

Tra l'altro, essendo nelle condizioni di citare un parere che, se vogliamo e se vorrà il Comune, potremmo proporre e produrre al Comune stesso, in cui fino al 5 gennaio 2026 si potrà andare avanti con lo strumento urbanistico, perché adeguato alle fasce fluviali.

**PRESIDENTE**

Ringraziamo l'Assessore Marco Gabusi per la risposta.

\*\*\*\*\*

(omissis)

*(Alle ore 15.05 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)*

*(Alle ore 15.40 il Vicepresidente Valle comunica che la seduta riprenderà alle ore 16.10)*

*(La seduta riprende alle ore 16.18)*